

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1877

sa l'intenzione, essere valutati come fatti di esecuzione. In somma la nozione sostanziale del tentativo è questa che nella stessa materialità dei fatti s'incarni il pensiero criminoso con tutte le sue determinazioni in guisa da potersi distinguere se un individuo che per esempio abbia osato avvicinarsi ad un luogo chiuso, vi abbia apposta una scala, abbia incominciato lo scalamento e sia disceso nella casa, voleva commettere un reato di furto o altro reato.

Ora, se voi vi fermate alla scalata che cosa essa rivela? Non certo il conato del furto, non certo il conato di qualche altro reato che si voglia commettere, perchè è equivocamente indicata o l'una, o l'altra meta da questo fatto. Potete incriminare questo fatto, se si guarda ai fatti che possono essere incriminati come reati *sui generis*, ma il solo fatto di essersi avvicinato, se non sapeste da altra fonte che si voleva rubare, non potreste designarlo certo siccome un tentativo di furto. Dunque noi poniamo una locuzione che risponde più precisamente a quella nozione che è comune ai due articoli. La nostra locuzione inchiude la esecuzione cominciata: perchè parliamo di atti di esecuzione; ma non ogni cominciamento di esecuzione è conato punibile; epperò ponemmo un'ultima parola la quale completa questo concetto, col mostrare che il conato deve essere prossimo per essere punibile, che se non si sono ancora compiuti tutti gli atti, pure l'esecuzione è inoltrata. Chi dice che non si è compiuto tutto viene a dire e che si è incominciato, e che si è progredito ben oltre, sicchè poco rimane a farsi dal delinquente per giungere alla meta criminosa. (*Benissimo! Bravo!*)

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. E sull'altra osservazione dell'efficace e necessario?

PSSINA, relatore. Circa la parola *efficace* io credo che dicendosi atti necessari a consumare un reato, ci sia inclusa l'efficacia e qualche cosa di più. Un atto può essere efficace senza escludere che vi siano altri egualmente efficaci. Noi diciamo qualche cosa di più quando diciamo *necessari*, cioè che siano efficaci in modo che nessun altro atto abbia la medesima efficacia, perchè esso è necessario alla consumazione del reato. Ed aggiungerò che non si tratta di mezzi che possono essere vari ma si tratta degli atti costitutivi della sostanzialità di fatto del reato, sicchè bisogna assolutamente enunciare questi atti, come necessari a costituire il reato consumato, come tali che senza essi manca ciò che dicesi la consumazione del reato.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Come io testè diceva, noi pensiamo e vogliamo con l'onorevole relatore della Commissione la stessa cosa. Tutta la questione si aggira nell'apprezzare le due formole,

le due locuzioni, e giudicare quale di esse sia da preferirsi, e meglio risponda alle nostre comuni intenzioni.

L'onorevole Pessina mi dice: se non scriviamo nella formola che l'esecuzione del reato deve essere *cominciata*, tuttavia nella stessa nostra formola le parole *atti di esecuzione* in modo indiretto implicano e suppongono che l'esecuzione deve essere cominciata. Cosicchè, a suo avviso, questa differenza dovrebbe scorgere tra le due locuzioni, che quanto è chiaro ed esplicito nel progetto ministeriale e della Commissione governativa, sarebbe implicito e sottinteso nella locuzione surrogata dalla Commissione parlamentare.

Ebbene, anche da questo punto di vista a me pare preferibile di parlar chiaro ed espresso, anzichè lasciar luogo a sottintesi, ad induzioni, a ragionamenti.

Vediamo in fatti quali altri ragionamenti sarebbero possibili in senso contrario. La formola della Commissione parlamentare è questa: « Chiunque ha manifestato con atti di esecuzione l'intenzione di commettere un reato, ecc. »

Ora in questa formola piacciavi di considerare che gli atti di esecuzione non sono richiesti a costituire il materiale, l'entità oggettiva del reato, ma soltanto come uno speciale mezzo di prova dell'intenzione.

Or è possibile che talvolta un giudice o un giurato dica a sè stesso: della intenzione del delinquente io non posso dubitare: che costui nel dar di piglio ad un pugnale intendesse di uccidere, risulta da una sua lettera trovata indosso al delinquente; risulta forse dalle minacce che egli profferiva nel momento in cui si avvicinava per colpire la sua vittima; dunque tali atti provano pienamente l'intenzione di commettere il reato. Ed allora, come gli atti di esecuzione non servono che per fornire cotesta prova, potrà dichiararsi esistere tentativo punibile. E sarebbe questo un evidente errore, perchè l'armarsi, avvicinarsi alla vittima, non sono che semplici *atti preparatorii* incapaci di costituire il tentativo, mentre richiedendo invece che debba essere *cominciata l'esecuzione del reato*, niuno dirà che siasi cominciata l'esecuzione di un omicidio fino a che con quel pugnale non si cominci a ferire la vittima designata.

Dove cominciano i veri e propri atti di esecuzione? Dove incominciano e dove finiscono gli atti preparatorii?

Signori, sono queste ardue questioni, alle quali la scienza risponde con sicurezza, ma la pratica, nei singoli casi, non di rado si trova impacciata a dare una soddisfacente risposta; e talvolta avviene che